LICEO SCIENTIFICO STATALE "COSIMO DE GIORGI"
Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce C.F.: 80011850759
Tel. 0832/522223 Cod. Ist. LEPS01000P
Sito: https://liceodegiorgi.edu.it e.mail: leps01000p@istruzione.it leps01000p@pec.istruzione.it

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato

(Delibera Collegio dei Docenti del 27.10.2026)

La valutazione degli alunni, intermedia e finale, è effettuata dal Consiglio di Classe. La ammissione o non ammissione alla classe successiva, nonché la sospensione del giudizio sono deliberati dal CdC che opera su indicazione dei singoli docenti delle materie oggetto di recupero.
Il CdC mantiene la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificare e certificare gli esiti ai fini del saldo del debito. Non necessariamente vi deve essere automatica corrispondenza tra insufficienza disciplinare lieve e sospensione del giudizio, ma il CdC valuterà la possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente con uno studio individuale gli obiettivi formativi minimi fissati nella programmazione.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI FISSA I SEGUENTI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE, AL FINE DI RENDERE OMOGENEO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE.
I seguenti criteri saranno modificati in caso di nuove e specifiche disposizioni normative.

1. SCRUTINIO FINALE DI GIUGNO

- **ammissione alla classe successiva**: valutazione sufficiente in tutte le discipline inclusa la condotta, valutata secondo la tabella deliberata dal CdD del 27.10.2026.

- **non ammissione alla classe successiva**:
  a) insufficienza molto grave (voto minore o uguale a 3) in almeno tre discipline;
  b) insufficienza molto grave (voto minore o uguale a 3) in almeno due discipline e insufficienza grave (voto: 4) in una disciplina; il CdC valuterà se sospendere il giudizio in tutte e tre le discipline o non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l'alunno non sia nelle condizioni di recuperare le carenze in modo proficuo;
  b) insufficienza grave (minore o uguale a 4) in almeno quattro discipline;
  c) insufficienza lieve o grave in cinque discipline;
  d) insufficienza in condotta indipendentemente dal profitto nelle singole materie;

- **sospensione del giudizio**: valutazione almeno sufficiente in condotta e presenza di alcune valutazioni insufficienti come di seguito deliberato dal CdD.

Il CdD delibera di non assegnare più di tre debiti ad alunno e, pertanto, adotta i seguenti criteri:
  a) in presenza di tre insufficienze, di cui massimo due molto gravi (voto minore di 4), il CdC valuterà se sospendere il giudizio o non ammettere alla classe successiva, se ritiene che l'alunno non sia nelle condizioni di recuperare le carenze entro l'inizio del successivo anno scolastico;
  b) in presenza di tre insufficienze gravi (voto: 4) tutte e tre saranno oggetto di recupero;
  c) in presenza di quattro insufficienze di cui max due gravi o molto gravi e le altre lievi, il CdC valuterà se l'alunno è nella possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro l'inizio del successivo anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero

(O.M. 92/2007 art 6 c.3). Il CdC effettuerà una valutazione globale del percorso dell'alunno e potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva, se riterrà che la gravità delle insufficienze non consentono il recupero entro la fine dell'anno scolastico, o la sospensione del giudizio nelle discipline che riterrà opportuno (max. tre) indicando quali insufficienze inviare a recupero e quali considerare globalmente sufficienti (arrotondamento a 6) poiché non compromettono il percorso didattico dell'anno successivo (con la dicitura "aiuto in…."). Qualora non fosse possibile alcun arrotondamento il CdC delibererà la non ammissione.

d) In presenza di quattro insufficienze lievi si sospende il giudizio con max 3 debiti e si concede un aiuto in una disciplina.

2. SCRUTINIO FINALE DIFFERITO PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO A GIUGNO

- **ammissione alla classe successiva**: valutazione sufficiente in tutte le discipline inclusa la condotta, valutata secondo la tabella deliberata dal CdD del 27.10.2026
- **non ammissione alla classe successiva**: permanenza di valutazione insufficiente anche in una sola delle discipline oggetto di sospensione di giudizio, come da DPR 122/2009

L'assenza alle lezioni per un monte ore superiore ad un quarto del piano orario annuale comporta la non ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009 art. 14), fatta eccezione per i casi di deroga deliberati dal CdD.

Al termine di ogni valutazione, intermedie e finali, il CdC comunica alla famiglia la situazione dell'alunno in ogni disciplina. In caso di valutazione insufficiente il voto sarà accompagnato da un sintetico giudizio esplicativo sulla natura delle carenze.

La sospensione del giudizio sarà comunicata formalmente ai genitori.

3. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

a. Frequenza di almeno i ¾ delle lezioni
b. Svolgimento del PCTO
c. Svolgimento prove INVALSI (Italiano, Matematica e Lingua inglese)
d. Valutazione almeno sufficiente in condotta
e. Valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline

Ai sensi del D.lgs. 62/2017 art. 13 c. 2. Il CdC potrà deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione agli Esami di Sato anche in presenza di voto inferiore a 6 in una disciplina.